

N. R.G. 144/2016

**TRIBUNALE DI ROVERETO**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro

a scioglimento della riserva di cui all'udienza dd. 7.6.2016 nel procedimento ex art. 28 st.lav. promosso da Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato Trento (di seguito anche USB – Lavoro Privato) contro Manutencoop Facility Management spa (di seguito anche Manutencoop), osserva:

USB – Lavoro privato lamenta l'antisindacalità delle condotte di Manutencoop consistite nel rifiuto di trattare con essa organizzazione sindacale e nel mancato riconoscimento della RSA costituita dai lavoratori nel suo ambito, con conseguente mancata applicazione ai lavoratori iscritti del titolo III della L. 300/70;

a sostegno della sua pretesa evidenzia di avere una diffusione sull'intero territorio nazionale con iscritti in tutte le categorie e di godere di una sufficiente rappresentatività sulla base dei criteri affermati da C.Cost. 23.7.2013 n. 231, tenuto anche conto del fatto che alla data dell'aprile 2016 poteva vantare una rappresentatività pari al 25% circa dei dipendenti della società, che in data 17.11.2015 aveva comunicato di aver aderito al c.c.n.l. Multiservizi del 31.5.2011 e che in data 13.4.2016 con cui chiedeva di trattare varie materie espressamente delegate dal c.c.n.l. applicato alla contrattazione di secondo livello..

Parte convenuta contesta che il sindacato ricorrente possa fruire della disciplina cd. di sostegno di cui al titolo III ST.Lav., non avendo sottoscritto alcun contratto collettivo applicato in azienda e non avendo partecipato alle relative trattative (come imposto dall'art. 19 St.Lav.); nel merito nega di aver mai tenuto un comportamento sindacale nei confronti del sindacato ricorrente, contesta l'interpretazione della sentenza 231/13 della



C.Cost. formulata ex adverso e sottolinea come non sussista nell'attuale sistema normativo un principio che imponga di "addivenire alla trattativa".

Preliminarmente va rilevato che la società ricorrente è munita del requisito della nazionalità, avendo la S.C. avuto modo di affermare, proprio con riferimento al sindacato USB – Lavoro privato che *"il carattere nazionale non può desumersi da dati meramente formali e quindi non è sufficiente un'articolazione nazionale prevista dallo statuto associativo ma è necessaria anche una effettiva attività diffusa a tale livello. Azione non significa, però, necessariamente stipulazione di contratti collettivi di livello nazionale. Se contratti di questo tipo sono stati sottoscritti, ciò sarà un indice importante del carattere nazionale dell'attività sindacale, ma è possibile che presentino questo requisito anche associazioni che abbiano svolto attività su tutto, o quanto meno ampia parte, del territorio nazionale, anche senza aver sottoscritto contratti collettivi nazionali"* (Cass. n.13886/12).

Analogamente, la Corte d'appello di Torino, con sentenza dd. 26.3.2014, ha affermato che *"alla luce degli accordi sindacali versati in atti non può escludersi la legittimazione ex art.28 Statuto Lavoratori del sindacato convenuto, né, d'altronde, può contestarsi che l'USB fosse subentrato al precedente sindacato SdL, come dimostra, tra l'altro, l'identità del numero di partita I.V.A."*.

Nel merito il ricorso merita accoglimento.

Con la sent. 231/2013 la C.Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale *"dell'art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda"*; nella parte motiva di tale pronuncia è sottolineato come *"nell'attuale mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali, quale diffusamente descritto ed analizzato dai giudici a quibus, l'altro*



(speculare) profilo di contraddizione (per sbilanciamento in difetto) - teoricamente, per quanto detto, già presente nel sistema della lettera b) del primo comma, dell'art. 19, ma di fatto sin qui oscurato dalla esperienza pratica di una perdurante presenza in azienda dei sindacati confederali - viene invece ora compiutamente ad emersione. E si riflette nella concretezza di fattispecie in cui, come denunciato dai rimettenti, dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo è derivata la negazione di una rappresentatività che esiste, invece, nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all'unità produttiva. In questa nuova prospettiva si richiede, appunto, una rilettura dell'art. 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, che ne riallinei il contenuto precettivo alla ratio che lo sottende".

Nel caso di specie l'organizzazione sindacale ricorrente ha affermato – ricevendo smentita solo generica da parte della convenuta - di godere di una rappresentatività all'interno dell'azienda pari al 25% circa dei dipendenti, la quale va ritenuta come una rappresentatività sufficiente ai fini delineati dalla richiamata sentenza della corte costituzionale; parimenti ha dimostrato di aver presentato in data 13.4.2016 una piattaforma contrattuale relativa a materie che il c.c.n.l. delega alla contrattazione di secondo livello.

Ne consegue che va giudicata come antisindacale la decisione di Manutencoop – palesata dalla lettera dd. 27.4.2016 – di non ammettere USB-Lavoro Privato alle trattative e di ritenerla non titolata a nominare RSA, con ordine alla medesima di cessare le condotte e di rimuoverne gli effetti riconoscendo alla O.S. medesima i diritti sindacali negati, nei modi descritti in parte dispositiva.

Trattandosi di condotta seriamente lesiva della forza contrattuale del sindacato ricorrente in ambito aziendale, in materia rilevante quale quella dell'applicazione dell'art. 19 St. Lav., deve altresì ordinarsi l'affissione del decreto in azienda in tutte le sedi, in luogo accessibile a tutti e in modo visibile, per trenta giorni consecutivi dalla data di affissione, che dovrà avvenire il giorno successivo a quello in cui il presente decreto sarà comunicato alle parti.



Poiché la lesione della O.S. ricorrente, tuttavia, non appare estendersi oltre l'ambito aziendale, non appare necessario ordinare la pubblicazione del decreto sui quotidiani.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovereto quale Giudice del Lavoro, pronunciando ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, dichiara antisindacali le condotte tenute da Manutencoop Facility Management S.p.A. nei confronti di Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato Trento consistite nell'aver escluso l'O.S. dalla trattative e nel ritenerla non titolata a nominare RSA;

ordina, pertanto, a Manutencoop Facility Management S.p.A. la cessazione delle predette condotte e la rimozione dei loro effetti, ed in particolare le ordina di addivenire alla trattativa con Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato Trento e di riconoscere la RSA regolarmente costituita nel suo ambito, con conseguente applicazione alla stessa del titolo terzo della L. 300/70;

ordina, infine, a Manutencoop Facility Management S.p.A. l'affissione del presente decreto in azienda in tutte le sedi, in luogo accessibile a tutti e in modo visibile, per trenta giorni consecutivi dalla data di affissione, che dovrà avvenire il giorno successivo a quello in cui il presente decreto sarà comunicato alle parti;

condanna, altresì, Manutencoop Facility Management S.p.A. alla rifusione delle spese di lite della O.S. ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15% .

Si comunichi!

Rovereto, 28.4.2016

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -

